

ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO

A) Atti del Ministero degli Affari esteri.

1. Decreto del **Ministro degli Affari esteri in data 24 agosto 1905** che concerne i funzionari del R. Commissariato dell'emigrazione incaricati di missioni all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Considerata l'opportunità di regolare l'azione dei funzionari dipendenti dal R. Commissariato dell'emigrazione, incaricati di missioni all'estero, come pure i rapporti che devono intercedere fra essi ed i regi ufficiali diplomatici e consolari;

Sentito il Commissario generale dell'emigrazione;

Determina:

Art. I.

I funzionari dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, incaricati di missioni all'estero, dovranno presentarsi al R. Ufficio diplomatico ed al R. Consolo residenti nel porto di arrivo e quindi ai regi Consoli residenti nei vari distretti da visitarsi, per esporre gli scopi del viaggio e per stabilire con essi un accordo sui mezzi da adottarsi per il raggiungimento degli scopi medesimi.

Nel caso in cui l'ufficiale diplomatico non sia stabilito nel porto di sbarco, il delegato del R. Commissariato si recherà nella residenza del detto ufficiale diplomatico qualora ne abbia avuto incarico dal Commissariato, ovvero gli darà, per lettera, notizia del proprio arrivo, gli esporrà gli scopi della propria missione e si terrà a disposizione dell'ufficiale diplomatico, ove questi desiderasse conferire con lui.

Art. II.

I delegati del Commissariato hanno obbligo di uniformarsi alle istruzioni che venissero loro date dal regio rappresentante diplomatico, a meno che non fossero in contraddizione con le istruzioni ricevute; nel qual caso dovranno riferire al Commissariato, che chiederà in proposito l'avviso del Ministero degli affari esteri.

Art. III.

I delegati del Commissariato hanno obbligo, durante il periodo della missione, di sentire il parere del R. Console per tutte le decisioni che riguardino l'organizzazione dei servizi locali nell'interesse dell'immigrazione italiana, la fondazione di sodalizi di patronato, le proposte di sussidi sul Fondo per l'emigrazione, le domande da rivolgersi alle autorità locali, le pubblicazioni che eventualmente dovessero farsi, per qualsiasi plausibile motivo, nei periodici locali.

Ove sorgano dissensi tra il Console e il delegato del Commissariato deciderà il Ministro, sentito il Commissario generale, a meno che si tratti di un provvedimento urgente, nel qual caso deciderà provvisoriamente il regio rappresentante diplomatico.

Art. IV.

Qualora il delegato del Commissariato prolunghi la propria missione oltre il termine assegnatogli o ne allarghi i confini senza che il Commissario generale dell'emigrazione glie ne abbia dato autorizzazione, tutte le spese di residenza all'estero, dopo spirato il suddetto termine, o tutte le maggiori spese incontrate per un ampliamento della missione, andranno a carico del delegato.

Art. V.

Se il delegato oltrepassi nelle spese i limiti assegnatigli, nessuna domanda per il rimborso di maggiori spese sarà ammessa, se non per casi di necessità assoluta riconosciuta dal Commissariato.

Art. VI.

Il delegato che senza imperiosi motivi, risultanti da una dichiarazione della regia autorità diplomatica o consolare, interrompa l'esecuzione della missione affidatagli, o la conduca in modo imperfetto, o venga meno comechessia, al proprio dovere, sarà richiamato e sul di lui operato giudicherà un Consiglio di disciplina nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del Commissario generale dell'emigrazione.

In base a tale giudizio, il Ministero degli affari esteri, sentito il Commissario generale, adotterà i provvedimenti che crederà del caso.

Art. VII.

I delegati non possono condur seco nei viaggi in missione, persone di famiglia o ricevere in consegna persone che si volessero loro affidare da terzi, salvo che siano stati a ciò previamente autorizzati dal R. Commissariato dell'emigrazione.

Art. VIII.

È vietato ai delegati, sia in patria, sia all'estero, di esercitare il commercio per sè o per altri, di accettare commissioni per fini industriali o commerciali, di accordare l'opera propria a Società, intraprese o direzioni di periodici, d'impegnare, insomma, la propria attività a scopo di lucro a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo.

Art. IX.

È vietato ai delegati, sia stando all'estero, sia al loro ritorno in patria, di fornire alla stampa notizie concernenti la missione loro affidata, i progetti in corso o i risultati ottenuti.

Per la pubblicazione di libri, di monografie o di articoli sulla emigrazione, sulla colonizzazione o su quanto riguarda le colonie italiane all'estero, dovranno ottenere il previo consenso del Commissariato.

Art. X.

Il Commissariato è il solo giudice della opportunità di pubblicare le relazioni dei suoi delegati, ed ha piena libertà di sopprimere le parti di dette relazioni, delle quali creda superflua od inopportuna la pubblicazione.

Roma, li 24 agosto 1905.

Pel Ministro

G. FUSINATO.

2. Decreto del Ministro degli affari esteri in data 26 agosto 1905 che contiene alcune disposizioni circa l'emigrazione verso la Tunisia (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Considerato che le condizioni della mano d'opera italiana sono attualmente assai critiche in tutta la Tunisia;

Visto l'articolo 1°, ultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1. Fino a nuova deliberazione, l'imbarco per la Tunisia, su bastimenti a vela, od a vapore, è concesso ai soli emigranti che esibiscano un documento rilasciato, o vidimato, dall'autorità consolare italiana nella Reggenza, dal quale risulti che essi hanno colà un lavoro assicurato eseguibile immediatamente dopo l'arrivo, oppure che sono colà chiamati dalla famiglia, o da persona di famiglia, che si trovi in grado di riceverli presso di sè e si obblighi a provvedere alla loro sussistenza.

È considerato emigrante chi viaggia in 3ª classe, od in classe che l'autorità prefettizia o di polizia dei punti d'imbarco reputi equivalere alla 3ª classe attuale.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1905, n. 202 e comunicato a mezzo di circolare ai Prefetti del Regno ed ai Vettori di emigranti.

Art. 2. Le autorità prefettizie e di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore l'ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 agosto 1905.

TITTONI.

3. Decreto del Ministro degli affari esteri in data 26 agosto 1905 che sospende l'emigrazione verso il porto di Nuova Orleans (La. S. U. A.) (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritenuto che le condizioni sanitarie della città di Nuova Orleans (Luisiana, Stati Uniti d'America) sono ora tali da consigliare la sospensione dell'emigrazione verso quel porto;

Visti gli articoli 1 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigra-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1905, n. 202 e comunicato a mezzo di circolare ai Prefetti del Regno ed ai Vettori di emigranti.

Ad integrare le disposizioni contenute nel decreto sopra riportato, il Commissariato, con deliberazione 29 agosto 1905 che qui appresso si riproduce, vietò l'emissione di biglietti ferroviari di prosecuzione da Nuova York e Boston per Nuova Orleans. Ecco il testo della deliberazione:

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, in data 26 agosto 1905, con cui è stata sospesa l'emigrazione per Nuova Orleans;

Visti gli articoli 10 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e 76 del regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Delibera:

I vettori d'emigranti ai quali fu data autorizzazione di emettere ordini pel rilascio di biglietti e di vendere biglietti ferroviari per l'interno degli Stati Uniti, dovranno fino a nuova disposizione, astenersi dall'emettere ordini o vendere biglietti di prosecuzione ferroviaria e marittimo-ferroviaria, dai porti di Nuova York e di Boston per Nuova Orleans.

Gli Ispettorati dell'emigrazione sono incaricati della esecuzione della presente deliberazione.

Roma, addì 29 agosto 1905.

Per il Commissariato generale
A. Bosco.

zione, e 2 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

D'accordo col Ministero dell'interno;

Decreta:

È sospesa, fino a nuova disposizione, l'emigrazione verso il porto di Nuova Orleans.

Il presente decreto sarà pubblicato e notificato nei modi previsti dall'articolo 2 del regolamento sull'emigrazione.

Il regio Commissariato dell'emigrazione e i prefetti delle provincie del regno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 26 agosto 1905.

TITTONI.

B) Atti del Commissariato.

1. — Vettori di emigranti.

a) **Vettori di emigranti, delegati alla firma e procuratori — Piroscafi addetti al trasporto degli emigranti (1).**

Lloyd Italiano. — A datare dal 10 giugno 1905 la nuova Società di navigazione "Lloyd Italiano", (capitale 3,600,000, sede in Genova), che ha prestato una cauzione di lire 160,000, fu autorizzata a compiere operazioni di emigrazione. I piroscafi da essa adibiti al trasporto di emigranti, in seguito ad autorizzazione provvisoria del Commissariato, sono i seguenti: "Florida", "Mendoza", e "Indiana".

Direttore della Compagnia è il sig. Biancardi Dionisio, per Genova; alla sede di Napoli è preposto il sig. Manzitti Oreste. Procuratore in Palermo è il sig. Lauria Michele e in Napoli il sig. Bonanno Vincenzo.

Navigazione Generale Italiana. — Il signor Poli Ernesto Bartolomeo ha cessato dall'ufficio di delegato alla firma in materia di emigrazione in Genova; e sono stati autorizzati allo stesso ufficio i signori Moreno Enrico e Gallo Bartolomeo Giuseppe.

(1) Variazioni intervenute dal 15 maggio 1905 in poi.

La Veloce. — Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1905 fu escluso dalla patente il piroscafo " Las Palmas „.

In data 3 ottobre 1905 fu iscritto in patente il piroscafo " Italia „, di bandiera italiana, di proprietà della Compagnia.

La Patria. — Il signor Alfredo De Luca di Vincenzo fu autorizzato ad usare la firma sociale per la Società in materia di emigrazione, in caso di assenza dell'amministratore delegato della Società stessa, signor De Luca Vincenzo fu Antonio.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1905 fu escluso dalla patente il piroscafo " Neustria „.

Giuseppe Fornari. — È stato iscritto in patente il piroscafo " Francesca „, di bandiera austriaca, di proprietà dell'"Unione Austriaca di Navigazione „ preso a nolo dal sig. Fornari.

Italia. — Su richiesta della Società, furono cancellati dalla patente i piroscafi " Antonina „ e " La Plata „, da essa presi a nolo.

Furono iscritti in patente i piroscafi di sua proprietà, di bandiera italiana, " Bologna „ e " Siena „.

Vincenzo Finizio. — Il signor Salvatore Lipari fu autorizzato all'ufficio di procuratore in Palermo.

Hamburg-Amerika Linie. — Su richiesta della Compagnia, furono cancellati dalla patente i piroscafi " Belgravia „, " Palatia „ e " Phoenicia „, di sua proprietà; e furono iscritti i piroscafi " Hamburg „ e " Fürst Bismark „, di bandiera germanica, parimenti di sua proprietà.

Société Générale de Transports maritimes à vapeur de Marseille. — Con decreto ministeriale del 24 luglio 1905 furono esclusi dalla patente i piroscafi " Orléanais „ e " Nivernais „, di proprietà della Compagnia.

- b) **Atti per lo svincolo della cauzione suppletiva prestata dal signor Ottavio Zino, vettore di emigranti, pel trasporto di emigranti, con viaggio gratuito, diretti al Brasile.**

1) *Istanza del vettore Zino.*

A norma dell'articolo 3 della licenza speciale per l'emigrazione gratuita, essendo ormai trascorsi i trenta mesi dal giorno in cui avvenne l'ultima partenza di emigranti gratuiti pel Brasile, effettuata il 5 marzo 1902 col vapore *Equità*, prego la S. V. di voler disporre che mi venga restituita la cauzione di lire 1000 di rendita italiana 5 per cento depositata presso la Cassa depositi e prestiti, come da polizza n. 5357 del 7 ottobre 1901.

Genova, 21 settembre 1904.

Firmato: OTTAVIO ZINO.

2) *Ordinanza del Commissariato.*

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE:

Vista la domanda in data 21 settembre 1904, con cui il signor Ottavio Zino, vettore di emigranti, domiciliato in Genova, chiede la restituzione del deposito di lire 20,000 di capitale nominale (lire 1000 di rendita italiana, consolidato 5 per cento) effettuato il 27 settembre 1901, presso la Cassa depositi e prestiti, giusta polizza portante il numero 5357, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova, in dipendenza del decreto del Commissariato dell'emigrazione, n. 1507/21, del 22 settembre 1901. Tale deposito fu eseguito a titolo di cauzione in garanzia degli obblighi derivanti allo stesso Zino dalla licenza concessagli col detto decreto per il trasporto di emigranti, con viaggio gratuito, al Brasile;

Ritenuto che l'ultima partenza dall'Italia di emigranti, con viaggio

gratuito, diretti al Brasile, con piroscafi del vettore Zino, avvenne il giorno 5 marzo 1902, col piroscavo *Equità*;

Ritenuto che per l'articolo 3 del detto decreto del Commissariato, lo svincolo della cauzione prestata dal signor Zino può essere promosso dopo compiuti i 30 mesi dal giorno dell'ultima partenza di emigranti con viaggio gratuito pel Brasile;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e 53, 54 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio-decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Ordina:

A di 8 settembre 1904, si ritiene compiuto il termine di cui all'articolo 3 del ricordato decreto del Commissariato dell'emigrazione.

Trascorsi sei mesi da tale data, e tre mesi dalla pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, della presente ordinanza, si farà luogo — senza responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Commissariato della emigrazione — alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti di cui sia già stato o venga dato in tempo avviso al detto Ministero o al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con l'istanza del signor Zino Ottavio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sul *Bollettino dell'emigrazione*, e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Dato a Roma, 11 gennaio 1905.

Il Commissario generale reggente

EGISTO ROSSI.

2. — Noli per emigranti.

a) Noli massimi per il trasporto degli emigranti
dal 1° settembre al 31 dicembre 1905 (1).

Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.		Duca di Galliera	*180
Umbria	*185	Duchessa di Genova	*180
Sicilia	*185	Città di Napoli	*175
Sardegna	*185	Washington	*165
Liguria	*185	Città di Milano	*163
Lombardia	*185	Città di Torino	*163
Regina Margherita	*185	Città di Genova	*145
Orione	*185		
Sirio	*185	La Patria.	
Perseo	*185	Madonna	185
Vincenzo Florio	*160	Germania	180
Marco Minghetti	*150	Roma	180
Il Piemonte	*152	Gallia	142
Italia	*152	Patria	142
		Massilia	133
La Veloce.			
Savoia	*185	Anglo-Italiana.	
Nord America	*185	Italia	170
Centro America	*185	Calabria	163
Venezuela	*185	Perugia	163
		Algeria	133

(1) I noli qui indicati sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 12 agosto 1905, per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli Affari esteri con decreto del 14 agosto 1905. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 e 16 agosto 1905.

I noli approvati dal Commissariato sono segnati con asterisco.

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York)

Hamburg-Amerika Linie		Norddeutscher Lloyd.	
Prinz Oscar	170	Königin Luise	185
Prinz Adalbert	170	Lahn	185
Giuseppe Fornari.		König Albert.	185
Georgia	155	Hohenzollern	185
Sicilian Prince	150	Prinzess Irene	185
Napolitan Prince	150	Neckar	180
Gerty	135	Weimar	175
Giulia	135	Compagnia Transatlantica di Barcellona.	
White Star Line.		Buenos Aires.	160
Romanic	185	Leon XIII	160
Republic	185	Manuel Calvo	160
Canopic	185	P. de Satrustegui	160
Cretic	185	Montevideo	160
Italia.		Montserrat.	160
Siena	*170	Cataluña	160
Bologna	*170	Antonio Lopez	160
Ravenna	*165	Vincenzo Finizio.	
Toscana	*165	Città di New York	133
Ottavio Zino.			
Equità	*150		
Attività	*145		

(Da Palermo a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.		Perseo.	*210
Umbria	*210	Vincenzo Florio	*190
Sicilia	*210	Marco Minghetti	*180
Sardegna	*210	Il Piemonte	*177
Liguria	*210	Italia	*177
Lombardia.	*210	Ottavio Zino.	
Regina Margherita	*210	Equità	*175
Orione.	*210	Attività	*170
Sirio	*210		

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Palermo a Nuova Orleans).

Giuseppe Fornari.		Germania	205
Georgia	*180	Roma	205
Napolitan Prince	175	Gallia	170
Sicilian Prince	175	Patria	170
Giulia	160	Massilia	160
Gerty	160		
La Patria.		Vincenzo Finizio.	
Madonna	210	Città di New York	160

(Dall'Italia a Boston).

White Star Line (1).

Romanic.	185	Canopic	185
Republic.	185	Gretic	185

(Dall'Havre a Nuova York).

Compagnie Générale Transatlantique (2).

L'Aquitaine	*145	La Lorraine	*145
La Bretagne	*145	La Savoie	*145
La Champagne	*145	La Touraine	*145
La Gascogne	*145		

(1) La Società deve fornire gratuitamente il biglietto ferroviario da Boston a Nuova York agli emigranti che ne facciano richiesta.

(2) La *Compagnie Générale Transatlantique* fu autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Le spese del trasporto ferroviario dall'Italia all'Havre sono a carico dell'emigrante.

I prezzi del trasporto ferroviario fino all'Havre, e del trasporto marittimo dall'Havre a Nuova York, sono i seguenti:

Lucca-Modane.	L. 23.00	}	Torino-Modane	L. 5.60	}
Modane-Havre	Fr. 37.50		Modane-Havre	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York	" 145.00		Havre-Nuova York	" 145.00	
Milano-Modane	L. 13.15	}	Genova-Modane	L. 14.35	}
Modane-Havre	Fr. 37.50		Modane-Havre	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York	" 145.00		Havre-Nuova York	" 145.00	
Venezia-Modane.	L. 26.60	}	Ferrara-Modane	L. 25.65	}
Modane-Havre	Fr. 37.50		Modane-Havre	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York	" 145.00		Havre-Nuova York	" 145.00	

Segue Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

Italia.		Italie	170
Siena	*185	Aquitaine	165
Bologna	*185	Provence	165
Ravenna	*180	Les Alpes	160
Toscana	*180	Les Andes	160
		Poitou	160
La Patria.		Compagnia Transatlantica di Barcellona.	
Madonna	195	Buenos Aires	175
Germania	190	Leon XIII	175
Roma	190	Manuel Calvo	175
Gallia	155	P. de Satrustegui	175
Patria	155	Montevideo	175
Massilia	145	Montserrat	175
		Cataluña	175
		Antonio Lopez	175
La Veloce.		Vincenzo Finizio.	
Savoia	*195	Città di New York	145
Nord America	*195		
Centro America	*195	Giuseppe Fornari.	
Venezuela	*195	Georgia	165
Duca di Galliera	*190	Sicilian Prince	155
Duchessa di Genova	*190	Napolitan Prince	155
Città di Napoli	*185	Gerty	145
Washington	*175	Giulia	145
Città di Milano	*175		
Città di Torino	*175	Ligure-Brasiliana.	
Città di Genova	*160	Re Umberto	*168
		Rio Amazonas	*168
		Minas	*168
Ottavio Zino.		Società anonima Genovese.	
Equità	*165	Governor	165
Attività	*162		
Transports maritimes à vapeur.			
Algérie	170		
Espagne	170		
France	170		

Linea del Centro America.

La Veloce.		Transatlantica di Barcellona.	
Savoia	205	Buenos Aires	190
Nord America	200	Leon XIII	190
Duca di Galliera	200	Manuel Calvo	190
Centro America	200	P. de Satrustegui	190
Venezuela	200	Montevideo	190
Duchessa di Genova	200	Montserrat	190
Città di Napoli	200	Cataluña	190
Washington	200	Antonio Lopez	190
Città di Milano	195		
Città di Torino	195		
Città di Genova	190		

b) Noli provvisori fissati in corso di quadrimestre.

Lloyd Italiano (3), per i piroscafi "Florida", "Mendoza", e "Indiana", nolo massimo di:

L. 185 per Nuova York; 195 per il Plata; 180 per il Brasile.

Hamburg-Amerika Linie, per i piroscafi "Hamburg", e "Fürst Bismark", nolo massimo di:

L. 185 per la linea di Nuova York.

La Veloce, per il piroscafo "Italia", nolo massimo di:

L. 185 per la linea di Nuova York; 180 per la linea del Brasile; 195 per la linea del Plata; 205 per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon; 210 per Colon.

Giuseppe Fornari, per il piroscafo "Francesca", nolo massimo di:

L. 145 per Nuova York.

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon, lire 210 per il piroscafo Savoia; lire 205 per i piroscafi: Nord America, Duca di Galliera, Centro America, Venezuela, Duchessa di Genova, Città di Napoli, Washington; lire 200 per i piroscafi: Città di Milano, Città di Torino; e lire 195 per il piroscafo Città di Genova.

(2) Dall'Italia per Puertorico e Avana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon, e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

(3) Vedi notizie contenute a pagina 38 del presente fascicolo.

c) Riduzione di nolo a comitive di emigranti.

Circolare n. 128, in data 1° agosto 1905, ai vettori di emigranti, riguardante la interpretazione dell'articolo 57 del regolamento sulla emigrazione e ribasso parziale dei noli.

L'articolo 57 (primo capoverso) del regolamento sull'emigrazione determina l'applicazione da darsi in pratica al principio sancito dall'articolo 14 della legge e per cui la riduzione del nolo già annunciato o contrattato deve essere estesa a tutti gli emigranti imbarcati per una determinata partenza. Stando all'articolo 57, il vettore può ridurre il nolo per alcuni emigranti nel caso di contrattazioni speciali, autorizzate dall'ispettore della emigrazione, o in casi di beneficenza.

Senonchè scarso uso è stato fatto fin qui di questa facoltà, la quale può riuscire utile agli interessi degli emigranti e convenire nello stesso tempo ai vettori.

È quindi opportuno chiarire il disposto dell'articolo 57 nel senso soprattutto di agevolare il ribasso parziale di nolo nel caso di contrattazioni speciali per *comitive* di emigranti di tre o più persone, e ciò in conformità pure degli intendimenti manifestati dal Consiglio dell'emigrazione. Rimangono pertanto stabilite le seguenti norme :

1° il vettore potrà, nei quindici giorni che precedono la partenza di un piroscafo adibito al trasporto di emigranti, chiedere all'ispettore dell'emigrazione il consenso per il ribasso del nolo prima annunciato (nolo di cartello) per *comitive* di operai e coloni appartenenti allo stesso comune o circondario della stessa regione; per *comitive* che vadano in paese transatlantico a scopo determinato di lavoro, ad esempio per quegli emigranti che, approfittando della vicenda delle stagioni, dopo di aver terminati i raccolti in Italia, vanno nell'America meridionale per i raccolti agricoli di quelle regioni; per *comitive* in viaggio di andata e ritorno; per *comitive* di emigranti stranieri;

2° gli ispettori di emigrazione sono autorizzati senz'altro a concedere il permesso quando la comitiva non superi i cinquanta emigranti; se più, dovrà chiedersi telegraficamente l'assenso del Commissariato, che deciderà caso per caso.

Da ultimo debbo altresì notificare alle SS. LL. che quest'ufficio dà facoltà di portare un ribasso di nolo a singoli emigranti, quando questi si rivolgano ai vettori sia direttamente per lettera od acquistando il biglietto nel porto d'imbarco, sia per mezzo dei Comitati mandamentali, senza valersi nell'uno e nell'altro caso dei rappresentanti. Delle riduzioni fatte i vettori dovranno dare di volta in volta comunicazione agli ispettori di emigrazione.

Circolare n. 130, in data 31 luglio 1905, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante il ribasso di noli a emigranti che partono in comitiva o che si rivolgono direttamente ai vettori.

Come è noto, la legge sull'emigrazione (art. 14) dispone, in via di massima e per impedire possibili frodi a danno degli emigranti, che, nel caso di una riduzione di nolo sul prezzo di cartello già annunciato da parte dei vettori per una determinata partenza, la riduzione debba essere estesa a tutti gli emigranti che s'imbarchino per quel viaggio su quel piroscafo. Ma l'articolo 57 chiarisce e delimita il senso in cui va intesa tale disposizione della legge, portando ad essa opportuni temperamenti collo stabilire che il vettore possa ridurre il nolo, anche soltanto per alcuni emigranti, nel caso di contrattazioni speciali autorizzate dall'ispettore dell'emigrazione o in casi di beneficenza.

Il fare conveniente uso di questa facoltà può riuscire utile agli interessi degli emigranti, pur convenendo, nello stesso tempo, ai vettori.

Il Commissariato ha pertanto fissate alcune norme intese a meglio definire l'articolo 57 e a renderne più frequente ed agevole l'applicazione. Porto a conoscenza dei Comitati per l'emigrazione codeste norme, affinché ne sia diffusa la notizia fra gli emigranti e questi possano all'occorrenza valersene.

1° Il vettore potrà, nei quindici giorni che precedono la partenza di un piroscafo adibito al trasporto degli emigranti, chiedere all'ispettore dell'emigrazione di ribassare il nolo prima annunciato (nolo di cartello) per *comitive* di operai o coloni appartenenti allo stesso comune o circondario della stessa regione; per *comitive* che vadano in paese transatlantico per scopo determinato di lavoro, ad esempio, per quegli

emigranti che, approfittando della vicenda delle stagioni, dopo aver terminato i raccolti in Italia, vanno nell'America meridionale per i raccolti agricoli; per *comitive* in viaggio di andata e ritorno; per *comitive* di emigranti stranieri.

2° Gli ispettori d'emigrazione sono autorizzati senz'altro a concedere il permesso quando la comitiva, di tre o più persone, non superi i cinquanta emigranti: se più, dovrà chiedere telegraficamente l'assenso del Commissariato, che deciderà caso per caso.

3° I vettori hanno altresì facoltà di concedere un ribasso di nolo ai singoli emigranti, i quali si rivolgano ad essi, sia direttamente per lettera od acquistando il biglietto nel porto d'imbarco, sia per mezzo dei Comitati mandamentali, senza valersi nell'uno e nell'altro caso di rappresentanti. La riduzione del nolo potrà essere commisurata alla provvigione che si suol rilasciare ai rappresentanti. Pertanto se degli emigranti si rivolgano ai Comitati per l'acquisto di un biglietto d'imbarco di un determinato vettore, il Comitato o metterà in relazione l'emigrante col vettore scrivendo a quest'ultimo, o si varrà a tal fine degli Ispettorati dell'emigrazione, godendo così della franchigia postale ai termini dell'articolo 37 del regolamento.

Confido nello zelo delle egregie persone componenti i Comitati perchè vogliano cooperare col Commissariato all'intento di far usufruire gli emigranti di possibili riduzioni sul prezzo di trasporto, sia che si tratti di *comitive*, sia che di singoli individui.

3. — Protezione degli emigranti all'estero.

Circolare n. 121, in data 6 maggio 1905, ai Medici della R. Marina ed ai Commissari viaggianti in servizio di emigrazione, riguardante lo sbarco di emigranti in porti esteri e viaggi di ritorno dei piroscafi in servizio di emigrazione.

Il Commissariato ha notizia che continuano a verificarsi vari inconvenienti così nello sbarco degli emigranti in alcuni porti esteri, come nei viaggi di ritorno dei piroscafi su cui prendono imbarco emigrati italiani che rimpatriano.

Credo pertanto opportuno richiamare l'attenzione dei signori medici della R. Marina e commissari viaggianti in servizio di emigra-

zione sulle seguenti disposizioni contenute negli articoli 75 e 170 del regolamento sull'emigrazione (testo modificato con R. decreto 11 dicembre 1902, n. 540):

I. L'articolo 75, ultimo capoverso, dispone che " il biglietto d'imbarco dà diritto all'emigrante d'essere messo a terra col proprio bagaglio nei porti di destinazione, a spese del vettore. „ Ciò importa che i vettori, nei porti in cui i piroscafi non accostino alla banchina, debbono mettere a disposizione degli emigranti un sufficiente numero di battelli pel loro sbarco.

Invece, risulta al Commissariato che alcuni vettori mandano talvolta un solo battello, del tutto insufficiente a mettere a terra gli emigranti, i quali perciò debbono rivolgersi ai barcaioli del porto e corrispondere loro compensi elevati.

Occorre che questo inconveniente sia eliminato. I regi commissari, all'arrivo dei piroscafi nei porti di destinazione, devono accertarsi che gli emigranti siano sbarcati, a cura dei vettori, senza spese e senza lunghi indugi. Se ciò non avvenisse, essi debbono informarne i regi consoli e fare menzione di questa circostanza nella relazione prescritta dall'articolo 165, lettera a), del regolamento.

II. L'articolo 170 dispone, al comma 4° e 5°, quanto segue:

" Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci, per mezzo dei propri agenti in paesi al di là dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigranti italiani che vogliono far ritorno in patria, dovrà precisare in essi biglietti, il nome del piroscafo e il giorno della partenza. Se la partenza venga, poi, prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere le spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato, giunto al porto d'imbarco, dal giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal regio ufficiale consolare del luogo.

" Nei biglietti di viaggio dovrà pure essere precisato se il passeggero sarà trasportato al porto italiano di destinazione direttamente, oppure mediante trasbordo, in un porto intermedio straniero o ita-

liano, sopra un altro piroscavo; nel qual caso quest'ultimo dovrà avere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 63; oppure mediante ferrovia dal porto intermedio straniero o italiano a destinazione. »

Queste disposizioni, dalle notizie pervenute al Commissariato, non pare che siano sempre osservate. Occorre quindi che i regi commissari verifichino, nei viaggi di ritorno, se i biglietti rilasciati agli emigranti italiani che rimpatriano, contengano le indicazioni prescritte dal detto articolo. Come pure occorre che, nei casi in cui i piroscavi abbiano ritardato la loro partenza, i regi commissari accertino se tutti gli emigranti abbiano ricevuto vitto ed alloggio in conformità alle disposizioni dello stesso articolo.

I signori regi commissari, oltre all'elevare, ove occorra, contravvenzione, vorranno indicare nelle loro relazioni come si sia provveduto dai vettori all'osservanza di questa disposizione dell'articolo 170 del regolamento.

Circolare n. 135, in data 30 agosto 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti ed ai Comuni mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante l'Ufficio di patronato per gli emigranti italiani in Rio de Janeiro (Brasile).

Colla circolare n. 112 del 19 dicembre 1904 si davano informazioni intorno alle Associazioni di patronato per gli emigranti italiani istituite così negli Stati Uniti e nel Canada, come nel Brasile e nella Repubblica Argentina.

Col 1° agosto del corrente anno si è costituito a Rio de Janeiro (Brasile) un nuovo Patronato sotto il nome di *Ufficio di protezione per gli emigranti italiani*. Esso ha la sua sede presso il Consolato d'Italia — Caes Pharoux, n. 7.

Scopo di tale Ufficio è di mettere in guardia gli emigranti e proteggerli, per quanto è possibile, contro le truffe e gli abusi compiuti in loro danno, e dar loro tutte quelle informazioni circa la domanda ed offerta di lavoro, sia nella città capitale, sia nello Stato di Rio, di cui possano abbisognare.

All'arrivo di ogni piroscavo proveniente dall'Italia, gli emigranti troveranno a bordo un agente dell'Ufficio di patronato con scritto

sul berretto il nome del Patronato stesso. Le persone già immigrate nel Brasile e che giungano a Rio Janeiro per ferrovia al fine di imbarcarsi e far ritorno in Italia, troveranno parimenti alla stazione centrale della ferrovia (Praça da Republica) un agente del Patronato.

Gli emigranti (coloni o braccianti) giunti dall'Italia da non più di tre mesi potranno ottenere, per mezzo dell'Ufficio di patronato, il passaggio gratuito sulle ferrovie per recarsi nell'interno dello Stato.

Coloro che rimpatriano e che acquistano il biglietto per la traversata oceanica per mezzo del Patronato, godranno di un ribasso di lire 10, corrispondente alla commissione data dalle Compagnie di navigazione, e che il Patronato devolve a loro beneficio.

L'Ufficio di Patronato è aperto dalle 9 ant. alle 4 pom. nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 nei giorni festivi.

Le autorità governative e comunali ed i Comitati per l'emigrazione, sono pregati d'informare gli emigranti diretti al Brasile della istituzione di questo Ufficio di patronato e di invitarli a valersi di esso.

4. — Circolari varie.

Circolare n. 123, in data 23 maggio 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione riguardante il divieto di porto d'armi nello Stato di Nuova York.

Facendo seguito alla circolare n. 118, in data 31 marzo u. s., informo le SS. LL. che la legge in data 22 marzo 1905 dello Stato di Nuova York, che riforma il Codice penale di quello Stato, relativamente alla vendita e al possesso di armi pericolose, si compone di due articoli.

Il primo, che riforma l'articolo 409 di quel Codice penale, dichiara colpevole di reato chiunque fabbrica, o fa fabbricare, o vende, o tiene in vendita, dispone, offre o dà a persone al disotto dei 16 anni armi di qualsiasi specie, fucili, pistole, revolvers, carabine ad aria, cartucce, munizioni, od ogni altro strumento pericoloso.

Il secondo, che riforma l'articolo 140 di quel Codice penale, dichiara colpevole di delitto ogni persona che tenta di usare contro

un'altra o che porta o possiede qualsiasi arma pericolosa da sparo o da taglio, come pugnali e coltelli di qualsivoglia dimensione.

Lo stesso articolo dichiara colpevole di reato ogni persona al di sotto dei 16 anni che avrà portato o avuto in possesso, in pubblico luogo, qualsiasi arma. Dichiara egualmente colpevole di reato ogni persona al disopra dei 16 anni che avrà avuto o portato indosso, in una città o villaggio di quello Stato, un revolver, una pistola o altra arma da fuoco senza licenza scritta, rilasciata da un funzionario di polizia nei modi prescritti.

“ Nessuna persona — è detto nel succitato articolo — nessun cittadino degli Stati Uniti avrà o porterà armi da fuoco o altre armi pericolose in luoghi pubblici, in qualsiasi tempo „.

La legge fa eccezione soltanto per gli ufficiali di polizia e per gli ufficiali di pace debitamente autorizzati. Non sarà applicata inoltre al trasporto ordinario e regolare delle armi da fuoco come merce, nè alle organizzazioni militari o civili quando vanno o vengono dai luoghi delle loro riunioni.

La legge andrà in vigore il 1° giugno 1905.

Circolare n. 127, in data 10 giugno 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione riguardante l'obbligo agli emigranti temporanei di munirsi di passaporto (1).

Malgrado le ripetute avvertenze fatte da questo Commissariato, gli operai italiani — che emigrano temporaneamente in Francia, Svizzera, Austria-Ungheria, Germania — continuano a partire senza provvedersi del passaporto per l'estero.

Ora — come fu già avvertito con circolare n. 75 del 16 aprile 1903 — in alcuni Stati, come la Germania, l'Austria-Ungheria, la Svizzera, nessun operaio può dimorare stabilmente od ottenere lavoro, se non

(1) Allo scopo di dare maggior diffusione alle notizie contenute nella stessa circolare ne furono stampate oltre diecimila esemplari sotto forma di manifesto e distribuiti nelle provincie settentrionali del Regno, ai Sindaci, agli Uffici postali e alle stazioni ferroviarie invitandoli ad affiggerli in luogo visibile al pubblico.

munito di regolare passaporto per l'estero. E del pari questo documento è necessario per ottenere il permesso di soggiorno in Francia.

Perciò gli emigranti che si recano nei paesi d'Europa, sprovvisti di passaporto per l'estero, arrivati a destinazione, debbono chiederlo rivolgendosi alle autorità consolari, le quali alla loro volta debbono domandare i necessari documenti in Italia. Tutto ciò importa una perdita di tempo, assai pregiudizievole agli emigranti.

Pertanto il Commissariato insiste perchè le Autorità ed i Comitati per l'emigrazione raccomandino vivamente agli emigranti diretti ai paesi d'Europa di munirsi, prima della loro partenza, del passaporto per l'estero.

Circolare n. 131, in data 1° agosto 1905, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante le partenze dei piroscafi per emigranti e prezzi dei noli.

La legge e il regolamento sull'emigrazione affidano ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, insieme con altre funzioni, pur quella d'informare gli emigranti circa i mezzi di trasporto ed i prezzi dei noli. A tal fine vengono notificati quadrimestre per quadrimestre i prezzi massimi dei noli, da praticarsi dai vettori, fissati dal Ministero degli esteri o dal Commissariato, ed a tal fine si invia ogni mese ai Comitati un elenco delle partenze per il mese prossimo dei piroscafi che trasportano emigranti con l'indicazione del prezzo e della durata del viaggio.

Siccome importa che gli emigranti, già decisi a recarsi in paesi stranieri, possano liberamente scegliere tra i diversi vettori, anche all'infuori dei rappresentanti di essi stabiliti nei comuni, così raccomandando che il suddetto elenco delle partenze sia tenuto esposto, possibilmente, all'albo pretorio del Municipio o in altro luogo pubblico che si credesse opportuno. Prego pure i componenti dei Comitati di volere all'occasione fornire schiarimenti e indicazioni agli emigranti sui prezzi e sui viaggi, rivolgendosi, ove occorressero ulteriori dilucidazioni, a quest'Ufficio o agli Ispettori d'emigrazione nei porti di

Genova, Napoli, Palermo e Messina ed impedendo che gli emigranti possano esser vittima di abusi o di frodi da parte dei rappresentanti di vettori.

Circolare n. 137, in data 3 ottobre 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti ed ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, concernente la ricerca di notizie di emigrati all'estero.

Non di rado avviene che persone residenti nel Regno si rivolgano ai RR. Consolati all'estero, anche pel tramite delle autorità locali e di questo R. Commissariato per interessarli a fornir notizie di parenti od amici emigrati, limitandosi ad indicare solo il nome della località in cui quest'ultimi risiederebbero.

Ciò dà luogo bene spesso ad equivoci, perchè località diverse, situate in Stati diversi, hanno talora identico nome; di modo che, molte volte, i RR. Consoli sono costretti a scrivere in Italia per avere schiarimenti, il che porta una notevole perdita di tempo.

Converrà pertanto che le Autorità del Regno, prima di accogliere le istanze per ricerche di emigrati e curarne la trasmissione, invitino gli interessati ad unire ad esse, possibilmente, la busta dell'ultima lettera inviata in patria dalla persona cui si riferiscono. Il timbro postale impresso sulla busta agevola di molto le ricerche necessarie, contenendo l'indicazione, oltre che della località, anche dello Stato da cui fu spedita la lettera.

Così facendo, si eviterà un inutile carteggio, che mentre ritarda il conseguimento delle notizie reca danno al servizio.